

## Sul monopolio della forza fisica

Alessandro Imbriglia

«In uno Stato repubblicano, il monopolio della violenza legittima è quello dei poliziotti e dei gendarmi». Con il ricorso a tali parole, Gérald Darmanin, ministro dei conti pubblici francese dal 2017 al 2020, tentò di giustificare la violenza esercitata dalle forze di polizia contro i *gilets jaunes*. Costui, qualche tempo dopo, nelle vesti di ministro dell'Interno, avrebbe ribadito la propria tesi dinnanzi la Commissione delle leggi all'assemblea nazionale: «La polizia esercita una violenza, certo legittima, ma una violenza, è una cosa vecchia quanto Max Weber». Come se ciò non bastasse, Darmanin reputò opportuno aggiungere: «Quando sento la parola 'violenza della polizia', io personalmente mi sento soffocare. La polizia esercita una violenza, certo, ma una violenza legittima».

Oltre al chiaro intento manipolatorio, questa mistificazione concettuale rivela un caso esemplare di naturalizzazione del potere: la legittimità dell'uso monopolistico della forza è esente da qualsivoglia criterio di misurazione. Lo stato, in quanto suo portatore, sottrae tale specifica legittimità a qualsiasi strumento di verifica. La legittimità – ammette implicitamente Darmanin – non può essere oggetto di valutazione. Essa è imposta, sul piano sintattico, in una posizione, e a partire da una funzione, di tipo ascrittivo (Parsons, 1991). Questa precisa legittimità non “dipende da”, ma da essa inevitabilmente si dipende. La legittimità dell'uso monopolistico della forza fisica viene servita come un a priori, come elemento indipendente dalla propria incidenza, e quindi come enunciato pienamente autonomo rispetto alla propria evidenza empirica; le cause, le modalità di esercizio e gli effetti dell'uso della forza fisica non possono, in alcun modo, mettere in discussione il carattere monopolistico del suo possesso, né tanto meno la forma che la forza stessa assume quando è esercitata sui corpi.

Tra le numerosissime azioni di polizia che negli ultimi anni hanno colpito, in Europa e negli Stati Uniti, migliaia di studenti – tutti appartenenti a istituti di diverso ordine e grado –, quella condotta a Firenze e Pisa, il 23 febbraio 2024, è stata forse la più limpida e fedele traduzione di questo fondamentale assunto, la sua ostentata riprova. In tale occasione lo stato ha fatto sfoggio di un oggetto poderoso ed esclusivo, inconfondibile requisito di ogni sovrano che si rispetti: l'uso monopolistico della forza fisica. È questa la forza che in taluni contesti lo stato reputa opportuno adoperare, ma che in specifiche circostanze, lo stato stesso – in quanto sovrano – è irrimediabilmente costretto a esporre. Si tratta cioè dell'uso, o dell'abuso, che l'entità statale fa della violenza in quanto propria esclusiva virtù. Costituisce essa un monito folgorante, il lascito quasi regale che, similmente a quanto rivelava – sino al diciottesimo secolo – la pratica del supplizio, chiarisce una condizione immutabile nella relazione tra il sovrano e il proprio suddito: in spregio a qualsivoglia criterio di ragionevolezza e proporzione tra la causa “motivata” del proprio agire e i possibili effetti che da essa deriverebbero, lo stato esercita la forza in rapporto a una molteplicità di “variabili”, che siano esse sociali, politiche e culturali, alle quali però antepone – in quanto fondamentale presupposto al riconoscimento del proprio potere o del proprio dominio – la necessità di produrre ed esibire, in termini aprioristici, l'esercizio monopolistico della forza. L'obbligo di esporre una tale inalienabile virtù rende il più delle volte vano il tentativo di distinguere l'uso della forza fisica dall'abuso della forza fisica. Numerose e inevitabili sono le circostanze in cui l'uso della forza fisica è già, di per sé, abuso di codesta forza. La traduzione di un principio che, in astratto, presuppone la propria inamovibilità e autoevidenza (l'uso legittimo della forza fisica) prevede, in concreto, un ricarico ad infinitum. L'uso è destinato a trapassare in abuso.

Questa peculiarità di carattere epistemologico, benché riveli un parziale debito con l'opera di Foucault *Sorvegliare e Punire* (2014), consente di proporre una riflessione critica sul tema della *legittimità* circa l'uso monopolistico della forza fisica; motivo per il quale – nella prima parte del contributo – tale oggetto d'indagine dovrà necessariamente assumere, come fonte teorica prevalente, il contributo sociologico di Max Weber: *La politica come professione* (2004). Poste tali premesse, col prosieguo della lettura, sarà necessario che il lettore trattenga a sé l'assunto di matrice foucaultiana, in quanto l'esercizio della forza fisica è fattore prima propedeutico, e poi confermativo, rispetto a una precisa *osservanza*, l'osservanza del principio di legalità. A partire da

questa prima cornice teorica, la seconda parte del saggio introdurrà categorie concettuali appartenenti alla dialettica marxista, con una specifica impronta gramsciana. In funzione di complemento si rivelerà utile attingere al repertorio teorico di Pierre Bourdieu.

La riflessione che segue deve essere concepita come strettamente necessaria, se non addirittura urgente, purché se ne ammetta l'assoluta intempestività: il punto di svolta più recente, l'episodio storico che avrebbe dovuto dare forma e seguito al tema affrontato in questa sede è identificabile con il G8 di Genova nel 2001<sup>1</sup>.

### L'uso monopolistico della forza fisica in Max Weber

Da una prospettiva weberiana, l'uso "legittimo" della forza fisica è l'esercizio che qualifica, nel modo e nella misura più pertinenti, l'entità statale in quanto espressione di un potere razionale-legale (Weber, 2004). Ciò si concreta non solo, e non tanto, su un piano estrinseco o pratico – l'operatività di tale forza (la coercizione) –, quanto piuttosto su un piano intrinseco e al contempo simbolico: l'uso della forza fisica è requisito distintivo e apparentemente incontestabile dell'identità statale, o, detto diversamente, dell'idea che lo stato ha di sé e che i cittadini hanno dello stato. Lo stato è quel soggetto che «pretende per sé (con successo) il monopolio dell'uso legittimo della forza fisica» (Weber, 2004, pag. 106). La peculiarità della nostra epoca – secondo l'autore tedesco – risiede nell'uso monopolistico della forza detenuta dallo stato e nella possibile "condivisione" del diritto all'uso della forza fisica, ammesso lo stato ne preveda i benefici di una parziale e temporanea "cessione". «Esso – lo stato – rappresenta la fonte esclusiva del diritto all'uso della forza» (Weber, 2004, pag.106).

Lo stato assume una forma sulla base della relazione di potere di taluni uomini su altro uomini; relazione edificata «sul mezzo dell'uso legittimo (vale a dire: considerato legittimo) della forza» (Weber, 2004, pag.107). Una specifica fonte di legittimità statale è il potere in forza della legalità, «in forza della fede nella validità di una norma legale e della competenza oggettiva fondata su regole razionalmente statuite, vale a dire in forza della disposizione all'obbedienza nell'adempimento di doveri conformi a una regola: un potere così come lo esercitano il moderno "servitore dello stato" e tutti quei detentori di potere che sotto questo aspetto gli somigliano» (Weber, 2004, pag.108).

L'approccio descrittivo ed esplicativo del contributo weberiano si prefigge molteplici obiettivi. Tra questi v'è certamente quello di tratteggiare il carattere più proprio dell'entità statale, ricalcando, ove necessario, le specificità che lo differenziano anzitutto dal *potere tradizionale* – com'è nel caso del patriarca o del principe antico – e dal *potere carismatico* – si pensi, in questo secondo caso, alla figura del condottiero o del demagogo.

«Lo stato moderno è un gruppo di potere di carattere istituzionale che, all'interno di un dato territorio, si è sforzato con successo di monopolizzare l'uso della forza fisica legittima come mezzo di potere e che, a tale scopo, ha concentrato nelle mani dei suoi capi i mezzi oggettivi dell'esercizio del potere, espropriando tutti i funzionari di ceto che in precedenza ne disponevano a titolo personale e sostituendosi a essi con la sua suprema autorità» (Weber, pag.113).

A partire da questa mappatura preliminare, è possibile isolare quei nodi che, meglio di altri, forniscono l'effettiva consistenza del tessuto concettuale weberiano:

1. l'uso della forza fisica come *mezzo specifico* dello stato;
2. il *monopolio* dell'uso legittimo della forza fisica;
3. lo stato come *fonte esclusiva* del "diritto" all'uso della forza (la concessione dell'uso della forza fisica ad altre forme di organizzazione sociale è ad esclusivo appannaggio dello stato);
4. le relazioni di potere tra differenti gruppi sono strutturate sull'*utilizzo legittimo* (vale a dire: *considerato legittimo*) della forza.

Weber dunque chiarisce il quadro epistemologico entro cui osservare e concepire il soggetto statale, al fine di condurre, col prosieguo del suo contributo (*La politica come professione*), una

rigorosa – seppur breve – comparazione dei differenti sistemi socio-politici che nel secolo diciannovesimo, e nei primi decenni del ventunesimo, hanno caratterizzato l’Inghilterra, la Germania, gli Stati Uniti e, in misura minore, la Francia.

Nella sezione conclusiva del saggio, l’autore tedesco attribuisce particolare rilevanza alle virtù che, più di altre, dovrebbero qualificare l’uomo politico:

1. *il senso di responsabilità*, inteso come capacità di valutare le conseguenze (più o meno prevedibili) delle proprie azioni.
2. *la passione*, o più precisamente la costante e solida dedizione a una causa.
3. *la lungimiranza*, quindi la capacità di stabilire l’opportuna distanza tra le cose e l’uomo; essere in grado di accogliere i fatti che dall’esterno investono il proprio ruolo, e, dopo una fase di elaborazione, saper agire adeguatamente.

Nell’ultima parte del contributo, appare evidente come Weber fornisca alla propria dissertazione una chiara impronta prescrittiva. Inoltre, le qualità summenzionate si iscrivono entro una concezione liberale e borghese dello stato, dalla qual concezione deriverebbe – nell’ottica dell’autore – l’assetto “preferibile” dell’esercizio politico. In questo quadro, l’interesse di Weber non risiede nella volontà di delineare la soglia al di là della quale l’uso monopolistico della forza fisica possa, o debba, considerarsi illegittimo. Il contributo weberiano non offre categorie volte ad affrontare e a quantificare la possibile erosione, o messa in discussione, dell’uso legittimo della forza. Nell’opera *La politica come professione*, quello della legittimità/illegittimità resta un “oggetto politico” completamente inesplorato, che avrebbe meritato ai suoi tempi, e meriterebbe oggi, una specifica trattazione.

### **La sparizione dell’illegittimo: perché destarsi da un’amnesia**

L’uso monopolistico della forza fisica si realizza come enunciato prevaricante rispetto all’aggettivo qualificativo “legittimo”, benché tale attributo di legittimità resti il solo significativo in grado di contenere e invertire l’ipertrofia della forza fisica in quanto sostantivo dominante. Mentre l’uso monopolistico della forza fisica accresce la propria potenza e i propri margini d’azione, il discorso concernente la sua effettiva legittimità è sussunto da ed entro questo stesso monopolio. È cioè neutralizzato per incorporazione, ridotto a segno di autoriproduzione. “Legittimità” è un significante parassitato e inghiottito dalla sintassi di stato. La legittimità è diluita nella produzione e riproduzione del senso comune (*doxa*), dell’ovvio come fattore vitale alla conservazione dello stato e delle proprie classi dirigenti. Il criterio e il giudizio di legittimità del suddetto monopolio non sono agiti esternamente: non esiste un osservatore estraneo alle istituzioni dello stato che sia in grado di isolare, visualizzare e indagare l’uso monopolistico della forza fisica in quanto oggetto dai contorni definiti. Attualmente, la legittimità dell’uso monopolistico della forza fisica da parte dello stato si dà piuttosto come segno annesso – tutto interno – alla preesistenza e persistenza dello stato in quanto tale. Sicché il giudizio di legittimità è sottratto a coloro che subiscono, o potenzialmente possono subire – sui propri corpi e nella propria psiche –, l’esercizio della forza fisica: ad essere espropriati di questo requisito-diritto sono le collettività sociali e i singoli soggetti che costituiscono tali collettività. Conseguentemente, in assenza della fondamentale distinzione tra valutatore autonomo (esterno allo stato) e oggetto osservabile (detenzione e uso della forza fisica), non potrà emergere quel luogo, o quel soggetto, in grado di contenere e respingere le potenziali derive autoritarie e/o oligarchiche dell’entità statale.

Oggi, di questo soggetto oppositivo non se ne percepisce la necessità, la propria reale significatività, né in termini oppositivi, quindi contingenti, né in termini preventivi, quindi strutturali. La legittimità dell’uso monopolistico della forza fisica, nel momento in cui è annessa, ampliata e riprodotta dall’entità statale<sup>2</sup> – nel momento in cui è sussunta dai suoi apparati – è simultaneamente deprivata del proprio “completamento oppositivo”: l’illegittimità. L’illegittimità è, sul piano sintattico e politico, espunta dal suo corpo originario. Essa smarrisce una propria collocazione all’interno del discorso. L’illegittimità è prima recisa e poi obliata. Sotto molteplici forme e profili, il soggetto statale, al fine di perpetuare il suo esercizio di governo, è chiamato a fare dell’illegittimità un desaparecido. Della dualità legittimità/illegittimità non resta che la prima, in

una forma difatti esclusiva, coerente e organica all'uso monopolistico della forza fisica da parte dello stato.

L'uso monopolistico della forza fisica legittima cova così il proprio doppio nell'esercizio monopolistico della violenza simbolica legittima (Bourdieu, 2013). La violenza simbolica si traduce, sul piano operativo, in un inattaccabile potere di nomina; un potere capace di forgiare il dato, di farlo esistere nominandolo, o, nel verso opposto, di condannarlo all'inesistenza, negandogli un nome (Bourdieu, 1998).

Siccome ogni regime – che si tratti di un regime “democratico” o “totalitario” non fa alcuna differenza – è intimamente votato a fare di questa illegittimità un corpo occulto, un corpo morto, è dovere del suddito scovare e riesumare tale corpo, allo scopo di ricongiungere la “parte maledetta”, l'illegittimità, alla sua parte trionfante ed esibita, la parte sovradimensionata e parassitata dallo stato, la legittimità per l'appunto.

Riportare a galla questo corpo espunto significa passare al setaccio i luoghi in cui l'illegittimità è andata smarrita.

### Criteri di misurazione dell'uso monopolistico della forza fisica

Stando alle considerazioni offerte da Max Weber, e riassunte nel secondo paragrafo, se lo stato è quel soggetto che «pretende per sé (con successo) il monopolio dell'uso legittimo della forza fisica (Weber, 2004, pag. 106), si presuppone, implicitamente, l'esistenza di scenari entro cui lo stato – in un dato momento della sua esistenza – possa pretendere per sé (con insuccesso) il monopolio dell'uso legittimo della forza fisica. L'affermazione secondo cui «lo stato moderno è un gruppo di potere di carattere istituzionale che, all'interno di un dato territorio, si è sforzato con successo di monopolizzare l'uso della forza fisica legittima come mezzo di potere» (Weber, 2004, pag. 113) ammette la possibilità che, in un dato momento della propria esistenza, e a partire da specifiche condizioni, lo sforzo di conservare tale monopolio possa ottenere degli insuccessi. Pare dunque necessario – almeno in questa sede – sollevare il seguente problema: esistono delle condizioni sociali e politiche a partire dalle quali la pretesa, da parte dello stato, di detenere il regime monopolistico della forza fisica diviene irricevibile? Per quali motivi la condizione formale che individua nello stato la fonte esclusiva del “diritto” all'uso della forza potrebbe rivelarsi, sul piano sostanziale, priva di legittimità? È possibile immaginare circostanze storiche, politiche e sociali nelle quali l'esercizio monopolistico della forza fisica non possieda fonti di giustificazione sufficienti?

L'ipotesi secondo cui, entro specifiche condizioni sociali e politiche, e in presenza di precise dinamiche nel rapporto tra lo stato e le collettività, si debba attribuire al possesso e all'uso monopolistico della forza fisica uno status di illegittimità colloca la propria ragion d'essere in una precisa classe di criteri e motivazioni:

1. Distinguere, ove non si accogliesse il presupposto dell'*organicità* e dell'*inscindibilità* tra *uso* e *abuso* della forza fisica, la soglia oltre la quale l'uso della forza tramuta, con esattezza, in abuso della forza.
2. Essere in grado di comprendere, con il ricorso a un'osservazione tempestiva ed empiricamente fondata, quando l'uso di tale forza si traduce in *sopraffazione*; quando la sopraffazione, con un “salto di qualità”, diviene esercizio di *oppressione*; quando l'oppressione rivela o evolve in un obiettivo o progetto di *soppressione*.
3. Comprendere se l'uso e l'abuso della forza fisica detenuta dallo stato individui in una o specifiche collettività dei destinatari “privilegiati”, e se dunque il suo esercizio rivesta una precisa funzione di “congelamento” o di “riassetto” nei rapporti di forza tra classi sociali.
4. Tutelare le libertà e i diritti costituzionalmente sanciti, tenendo in debita considerazione che molti, fra questi, sopravvivono in uno stato di parziale o mancata realizzazione. Essi, al di fuori del dettato costituzionale, non sono garantiti, o non sono pienamente

garantiti, dalla prassi istituzionale e dall'azione politica (contraddizione sulla quale si tornerà più avanti).

5. Rilevare la produzione di un *impianto normativo* che giustifichi, quantomeno sul piano formale, le strategie di sopraffazione o di oppressione adottate dagli apparati di polizia nei confronti di specifici individui e particolari gruppi sociali. Sarà necessario individuare e analizzare i provvedimenti di natura parlamentare e governativa che potranno ridurre, in misura significativa, i margini di libertà e le condotte d'azione di specifici soggetti e gruppi sociali, ampliando, per converso, l'uso della forza fisica, l'esercizio dell'azione penale, l'adozione delle misure detentive (murarie ed extra-murarie) e i provvedimenti amministrativi emessi dagli apparati di stato – daspo, fogli di via etc. –, volti a contenere, marginalizzare ed espellere singoli individui, o precisi gruppi sociali, da luoghi specifici o da forme organizzate di lotta sociale.
6. Rilevare il rischio che sia stato formulato e/o attuato un disegno di accentramento dei poteri in seno a uno o più soggetti istituzionali, entro un'ottica autoritaria e/o oligarchica.

Le collettività e gli individui cui lo stato può destinare l'uso della forza fisica potrebbero stabilire, in via preventiva, gli scenari sociali e politici, dunque le condizioni specifiche, entro cui la forza fisica esercitata nei propri confronti potrà essere qualificata illegittima. Al fine di misurare il *grado* e l'eventuale *combinazione* dei fattori ricompresi nei sei precedenti punti, tali collettività potranno adottare specifici strumenti d'indagine, dunque una specifica metodologia d'analisi. In tal caso, le collettività sottoposte al potenziale esercizio della forza fisica formuleranno i *criteri* in forza dei quali sarà loro possibile condurre un'osservazione rigorosa, ed emotivamente distaccata, delle condizioni e dei gradi di *ammissibilità/inammissibilità* dell'uso monopolistico della forza fisica detenuta dallo stato. Tali criteri, oltre ad essere concettualmente solidi, frutto di un lavoro collegiale, dovranno essere traducibili nei termini richiesti dall'osservazione sociologica: la legittimità, o per converso l'illegittimità, dovrà essere *misurabile*, quindi osservabile entro una scala che ne restituisca l'intelligibilità. Il concetto, a partire da un piano teorico, dovrà essere tradotto, sul piano empirico, in una variabile. Ogni variabile sarà resa operativa dai propri indicatori di misurazione. L'indicatore consentirà di misurare, entro una scala, la specifiche qualità di uno o molteplici atti di forza fisica esercitati dallo stato, nei confronti di specifiche collettività, di specifici gruppi sociali o nei confronti dei singoli soggetti riconducibili a tali formazioni. Gli indicatori assolveranno una precisa funzione: individuare, selezionare e misurare i fatti sociali, le dinamiche politiche e le azioni delle forze di polizia che producono o includono – nel proprio accadimento – l'uso della forza fisica esercitata dallo stato.

### Qualità intrinseca e qualità estrinseca all'atto forza

Ad essere oggetto di valutazione e, ove possibile, di misurazione sarà anzitutto la qualità intrinseca dell'atto di forza. Questa variabile include i seguenti indicatori:

1. Le *motivazioni manifeste* dell'atto di forza, quindi le motivazioni ufficialmente fornite dalle autorità dello stato e dalle compagini governative che giustificano l'atto stesso.
2. Le *motivazioni latenti* dell'atto di forza; quelle motivazioni che, indipendentemente dalla loro formalizzazione, producono, in via sostanziale, l'atto di forza.
3. L'effettiva *intensità* dell'atto di forza, cioè la forma che esso assume nella fase del proprio svolgimento: con quali mezzi e in che misura è perpetrato l'atto di forza? L'atto di forza sarà classificato entro una scala che procede da un minimo grado di prevaricazione a un massimo grado di sopraffazione.
4. La *quantità* e la *frequenza* dei molteplici atti di forza in un dato arco temporale. Quantità e frequenza dei molteplici atti di forza, congiuntamente all'intensità dell'atto, restituiranno la potenziale tendenza, e dunque la traiettoria, dell'uso monopolistico della forza fisica.

5. Le *conseguenze date* e le *conseguenze attese* di uno o molteplici atti di forza. Quali potrebbero essere, in termini sociali e politici, le conseguenze che l'atto di forza produrrà? O, alternativamente, quali sono le le conseguenze che l'atto di forza ha già prodotto? Infine, quali sono gli effetti che, sul piano corporale e psichico, l'atto di forza ha prodotto nei suoi destinatari?

La qualità intrinseca all'atto di forza è una variabile che, almeno in via provvisoria, potrà essere tradotta nei quattro indicatori sopra descritti. Tale qualità potrebbe essere affiancata dall'eventuale individuazione e valutazione di una qualità estrinseca all'atto di forza fisica; qualità in grado di rivelare, in concomitanza ad altri fattori, il disegno sociale e politico immaginato e perseguito dal soggetto governativo. L'applicazione di un disegno socio-politico può essere declinata in tre fondamentali indicatori, tutti riconducibili, in prima istanza, a tre prospettive di osservazione:

1. valutare se, e in che misura, gli atti di forza fisica esercitati dalle autorità dello stato – eventualmente sostenuti da un impianto normativo prodotto *ad hoc* – siano orientati a reprimere quelle rivendicazioni di classe che si oppongono alla concentrazione della ricchezza nelle mani di una élite padronale e alla conseguente erosione dello stato sociale, dunque all'equa distribuzione e redistribuzione delle risorse.
2. valutare se, e in che misura, gli atti di forza fisica esercitati dalle autorità dello stato, legittimati *ex ante* o *ex post* da specifici impianti normativi, e giustificati dalla propaganda di stato, siano orientati a reprimere le denunce e le istanze popolari che delegittimano la *politica estera* del proprio paese e dei relativi alleati, evidenziando, in merito, la violazione dei diritti umani fondamentali, in aree ove, per giunta, il proprio stato non esercita alcuna sovranità.
3. valutare se, e in che misura, gli atti di forza fisica esercitati dalle autorità dello stato, e giustificati *ex ante* o *ex post* da specifici provvedimenti parlamentari o governativi, siano organici, o più “semplicemente” orientati, alla realizzazione di un assetto sociale e politico di impronta autoritaria o oligarchica, e se tale impianto lasci intravedere un'ispirazione cesaristico-plebiscitaria.

Questi tre indicatori connoteranno ciò che può essere individuata come qualità estrinseca all'atto di forza.

In definitiva, l'esito della valutazione dipenderà dai valori registrati dalle due variabili – intrinseca ed estrinseca –, quindi dai rispettivi indicatori e dalle modalità con le quali tutti questi fattori (indicatori) si sovrappongono o combinano.

Chiarito ciò, coloro che subiscono l'uso della forza fisica potranno valutare, da sé e per sé, la soglia a partire dalla quale l'esercizio monopolistico, e sino a quel momento legittimo, della forza fisica possa essere messo in discussione.

### **L'appello alla Costituzione: un equivoco fatale**

La costituzione, in quanto fonte inamovibile della legittimità statale, non contempla l'ipotesi di sottoporre a verifica la legittimità dell'uso monopolistico della forza fisica detenuta dallo stato. Essa non prevede tale scenario, né precisa le condizioni specifiche ed esatte nelle quali, e dalle quali, tale monopolio possa essere messo in discussione. Per tal motivo, il “metodo” democratico immaginato nel precedente paragrafo non potrà includere gli apparati di stato, gli attori istituzionali, i partiti politici, i singoli funzionari dello stato e i proprietari dei mezzi di produzione. Questi ultimi, i proprietari dei mezzi di produzione, in combinazione con le compagini politiche parlamentari, gli apparati di stato, i suoi singoli funzionari e le istituzioni ecclesiastiche, sono parte costitutiva della classe dominante (Gramsci, 2014). Essi corrispondono ad alcune frazioni di questa classe. Al contrario, i promotori e gli attuatori della prassi democratica suaccennata formano – in opposizione alla classe dominante – la classe subalterna (Gramsci, 2014). Per tal motivo, la classe subalterna dovrà agire in piena autonomia.

In uno scenario del genere, il lavoro di questo corpo sociale sarà chiamato a fronteggiare le ingerenze di quei detrattori che, a partire dalla propria effettiva identità, o sotto mentite spoglie,

tenteranno di compromettere la sua azione, colpendo anzitutto la legittimità del metodo sopraccennato. Questo soggetto sociale, non istituzionale, in quanto consustanziale alla propria collettività, dovrà ergersi all'interno di quest'ultima e produrre la propria legittimità a partire dal vicendevole, profondo e costante riconoscimento con la collettività stessa. Tale soggetto potrà agire come contropotere<sup>3</sup>; contropotere latente e costantemente in potenza; come soggetto in grado di assolvere una funzione preventiva rispetto all'uso e/o all'abuso della forza fisica agita dallo stato, rispetto alle sue cause e ai suoi possibili effetti.

Per quanto concerne la Costituzione, quest'ultima è sì il vertice della gerarchia delle fonti all'interno dell'istituzione statale, la fonte primaria all'interno dell'ordinamento giuridico dello stato, ma è, al contempo, una fonte ampiamente disattesa dagli apparati di stato e dai soggetti politici che non si adeguano al relativo dettato. L'ostinato e infaticabile tentativo, perpetuato da molteplici attori politici, di appellarsi a una piena fedeltà costituzionale è un'abitudine miope e in taluni casi sterile<sup>4</sup>, per certi versi ipocrita. È miope perché gli obiettivi di specifici gruppi di interesse (i proprietari dei mezzi di produzione) sovrastano o aggirano criteri, vincoli e soglie istituzionalmente sanciti da una fonte di diritto primario qual è la costituzione. Quello costituzionale, difatti, è un argine rotto ed eluso dappprincipio. Coerentemente a una chiave di lettura marxiana, si consideri che la lotta per l'accaparramento delle risorse e della conseguente produzione di valore avviene entro un perimetro indefinitamente più ampio e complesso dell'agire razionale-legale ispirato alla fonte di diritto costituzionale. È sterile poiché la legge ordinaria, che nella gerarchia delle fonti è sottordinata alla costituzione, risulta irrimediabilmente corrotta dalle ingerenze, dalle pressioni o dalle manipolazioni di numerosi soggetti economico-produttivi, la cui ratio non presenta, nei fatti, alcun grado di corrispondenza, né sul piano concettuale né sul piano fattuale, con i principi costituzionali. In ultimo, tale posizione potrebbe rivelarsi ipocrita: le compagini politiche che si fronteggiano nel mercato elettorale sono consapevoli – almeno in buona parte – dell'impossibilità di attuare il dettato costituzionale, giacché ciò comprometterebbe l'accaparramento delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi che i proprietari dei mezzi di produzione e il ceto politico (la classe dominante di cui sopra), in misura variabile, condividono.

Dunque la Costituzione non è stata a un tratto soppiantata. Essa è ampiamente disattesa dal giorno in cui ha assunto forza giuridica, poiché agisce, ed è agita, nel luogo in cui la produzione e il consumo (illimitati) di valore rispondono alle proprie leggi, determinando, altrove, leggi ad essi confacenti. Chiarito ciò, l'appello fideistico alla costituzione – ove non sia viziato da ignoranza, opportunismo, mistificazione e manipolazione – pare abbia prevalentemente a che fare con l'auspicio, e molto meno a che vedere con la prassi. Il più delle volte, la fede incondizionata nella carta costituzionale rischia di tradursi nella più solida e duratura delle illusioni. Entro questo solco, la speranza di una rinnovata adesione al dettato costituzionale si rivela, fatalmente, acerrimo nemico dell'agire emancipativo, nonostante i due termini – fede nella costituzione e agire emancipativo – siano in qualche modo accomunati da uno scopo medesimo.

A partire da questa lettura, pare ragionevole presumere che la cifra costitutiva dell'entità statale non corrisponda alla rigida osservanza della propria costituzione, ma sia, invero, l'indiscusso rispecchiamento dello stato nel proprio requisito monopolistico: l'uso legittimo della forza fisica, cioè lo sforzo originario, permanente e mai definitivo di monopolizzare e legittimare l'uso di una tale forza. Questo uso è preservato, con costanza e risolutezza, attraverso la costruzione del consenso, e, al contempo, attraverso il soffocamento del dissenso. A produrre, ove necessario, il soffocamento del dissenso è lo stato stesso, per mezzo dell'uso monopolistico della forza fisica. A produrre la delegittimazione del dissenso è sempre lo stato, coadiuvato da una parte significativa dell'apparato politico-mediatico. Inoltre tale alleanza ricopre un fondamentale ruolo di complemento rispetto ai soggetti economico-produttivi (i proprietari dei mezzi di produzione) che dominano i rapporti di forza tra capitale e forza-lavoro (Marx, 2017). Nella stragrande maggioranza dei casi – e ciò non è casuale – a subire l'uso della forza fisica esercitata dallo stato sono quelle collettività che corrispondono a una certa forza-lavoro, a molteplici e specifici segmenti di questa forza-lavoro, e dunque a una classe, la classe subalterna.

La fervida adesione al dettato costituzionale – quale fonte inamovibile e ancora di salvezza della prassi democratica – devia le energie, sia intellettuali sia fisiche, dal campo in cui esse dovrebbero stabilire il proprio effettivo impiego: il luogo del conflitto tra capitale e lavoro. Tale osservanza

misconosce il luogo concreto in cui prendono forma le contraddizioni originarie di una società; quelle stesse contraddizioni che la fonte primaria del diritto – la costituzione – non ha mai sanato. La carta costituzionale è quindi destinata a perdurare nelle vesti di un referente ideale e idealizzato; mentre l'uso della forza fisica è la vocazione più propria – immediata traduzione operativa e simbolica – dell'agire statale.

### **Cosa cela, o cosa rivela, l'astensione elettorale?**

Come destarsi da questo genere di amnesia? Qual è il dato di realtà, il fattore immediatamente visibile, che dovrebbe indurre le classi dominate a riflettere sul proprio stato e prenderne piena coscienza? In che direzione muovere i primi passi? La classe subalterna potrebbe anzitutto elaborare un'analisi della propria astensione elettorale, e comprendere pienamente cosa essa significhi – ai propri occhi, rispetto cioè alle proprie condizioni –, e cosa in diversa misura potrebbe implicare il mancato esercizio del voto, elemento principe della prassi democratica. La classe subalterna potrebbe postulare autonomamente, e al proprio interno, un discorso che sul piano sostanziale restituisca il perché della propria astensione, gli effetti che tale astensione contribuisce a produrre (almeno nell'immediato) e cosa invece potrebbe costituire, o lascerebbe intravedere, in termini di strategia politica. Oggi in che misura l'astensione costituisce, per la classe subalterna, un punto di debolezza? In quale ottica potrebbe invece rivelarsi un punto di forza, una condizione di reazione? Formulare e rispondere a tali quesiti potrebbe costituire il primo passo verso l'acquisizione di un'effettiva coscienza di sé, una coscienza collettiva che abbia in sé i requisiti necessari a un trapasso in coscienza di classe.

Detto ciò, pare utile proporre alcune ipotesi, delle chiavi di lettura, che consentano anzitutto di rispondere alla seguente domanda: cosa cela l'astensione, o, per converso, cosa lascia scorgere? Ciò che in superficie è identificabile con l'indifferenza o il ripudio rispetto al contenuto, agli esponenti e alle logiche di riproduzione di uno o più partiti politici non rischia di rivelare una frattura e quindi un significato più profondo?

In Italia, quasi la metà degli aventi diritto al voto – quasi la metà di coloro che sono sempre, irrimediabilmente, oggetto dell'uso potenziale della forza fisica detenuta dallo stato – non si reca nelle urne. Più precisamente, questa massa apparentemente "inesistente" giudica l'"esercizio attivo" dei propri diritti come gesto assolutamente improduttivo, infecondo, sia sul piano politico sia sul piano sociale; motivo per il quale essa adotta una "soluzione passiva" – si astiene. Indipendentemente dalle argomentazioni addotte per motivare tale condotta, il corpo sociale che si astiene dal voto, sul piano sostanziale, delegittima sì l'offerta politica tout court, ma delegittima, in special modo, l'assetto politico-istituzionale e la prassi democratica entro cui i partiti politici e i gruppi dirigenti – economici, finanziari e culturali – imporrebbero ancora, e ancora, la propria ragion d'essere.

Quasi la metà degli aventi diritto al voto dunque non fornisce l'impulso a partire dal quale, e attraverso il quale, lo stato possa costituire e orientare il proprio esercizio di governo sui cittadini. L'entità statale, in termini di credito, è messa in discussione di una parte significativa dei propri sudditi. Nei fatti, il luogo legislativo (il parlamento) e il luogo esecutivo (il governo) esercitano le proprie funzioni sulla base di un consenso che è, tendenzialmente, minoritario e iperminoritario: il parlamento gode di un consenso che si aggira attorno al sessanta per cento degli aventi diritto al voto. Conseguentemente, il governo potrà vantare un consenso particolarmente esiguo, nella misura in cui il corpo elettorale che ha determinato la sua elezione è solo una fetta – una componente assolutamente parziale e minoritaria – di un corpo elettorale già di per sé esile. La riflessione andrebbe ovviamente estesa alle elezioni regionali: le percentuali dei votanti che eleggono i propri consigli regionali calano, in molti casi, almeno di una decina di punti<sup>5</sup>. Inoltre, l'esito del voto europeo conferma questa dinamica. Il calo dell'affluenza sotto la soglia del cinquanta per cento è, nella stragrande maggioranza dei casi, prodotta e restituita al cittadino-spettatore come fatto irrilevante, come elemento nullo. Parimenti, una parte consistente della medio-piccola borghesia tende ad alimentare una narrazione dalla tonalità colpevolizzante e moralistica – secondo la quale gli astenuti parrebbero degli ignavi, degli incoscienti, i veri corresponsabili nell'ascesa delle estreme destre. Compatibilmente a questa lettura, le frazioni dell'alta borghesia – una parte della classe dirigente – pare prediligano un registro dall'impronta

paternalista, caratterizzato da un tono tutt'al più indulgente: le istituzioni, in vista dell'ultima tornata elettorale, non sarebbero state in grado di sensibilizzare il cittadino a un più profondo senso civico, al diritto di voto inteso come dovere etico, visto e considerato, per giunta, il delicatissimo momento storico. In via generale, si tenterebbe di ridurre la dinamica strutturale dell'astensione a una manifestazione provvisoria di malcontento o di sdegno; espressioni entrambe riconducibili all'inadeguatezza dell'offerta politica attuale, in termini di competenze, contenuti, visione e integrità morale. Una tale interpretazione parrebbe sostenuta da un'ulteriore constatazione: la fine dei cosiddetti corpi intermedi.

Queste tesi, poste in gioco da "intellettuali" e mediatori culturali organici alla democrazia capitalistica, sono ordinate, all'interno del dispositivo politico-mediatico, in funzione autoassolutoria, giacché riducono il "problema" a mero difetto, oggetto passibile di correzione.

In alternativa a questo genere di interpretazioni, il cittadino che priva l'*assetto politico-istituzionale* del proprio essenziale contributo – il voto elettorale e una più ampia partecipazione politica – rivelerebbe le *contraddizioni* che giustificano l'astensione in quanto tale:

1. Il formalismo costituzionale: l'incongruità strutturalmente data tra una parte consistente del dettato costituzionale e le fonti di diritto ad esso subordinate, o, in altri termini, tra i principi costituzionali e le politiche adottate dai soggetti governativi che si avvicinano alla guida del paese. La "corruzione" dello stato va intesa, in quest'ottica, come incontrovertibile distanza dello stesso stato dalle funzioni cui avrebbe dovuto "originariamente" assolvere.
2. L'adeguamento dell'amministrazione statale, e dei propri apparati, a *logiche di distribuzione* del potere che dipendono, in dose significativa, dalla lotta, o dal reciproco accomodamento, tra soggetti extra-statali, cioè dai proprietari dei principali mezzi di produzione. Queste logiche sono stabilite dalla convergenza o dalla divergenza di interessi, obiettivi e necessità riconducibili, almeno in buona parte, ad attori *non statuali*. Lo stato è, in un certo qual modo, il *campo* (Bourdieu, 2012) che regola le modalità, i tempi e i luoghi di distribuzione del capitale economico, finanziario, simbolico e culturale, *verso* e *a partire da* specifici portatori di interesse. Lo stato esercita sì un potere, ma in relazione al potere che altri soggetti esercitano su di esso. Esso riproduce e perfeziona l'assetto – giuridico, culturale, amministrativo e penale – entro cui i proprietari dei mezzi di produzione impongono le proprie condizioni di sfruttamento alla forza-lavoro salariata e, in alcuni casi, al "lavoro autonomo" della borghesia proletarizzata.
3. la distribuzione iniqua del potere e dei differenti capitali danneggia coloro che ne restano perennemente esclusi. Il corpo sociale degli *astenuti* coglie in un certo qual modo tale dinamica: essi non sono destinatari di questa distribuzione e ne subiscono, tutt'al più, gli effetti negativi. Essi sono i destinatari di un esercizio di comando unilaterale, attraverso il quale i proprietari dei mezzi di produzione si appropriano della ricchezza prodotta dalla forza-lavoro (gli astenuti), concedendo a quest'ultima le briciole utili alla sopravvivenza – mangiare, bere, dormire e coltivare i propri vizi nell'ignoranza e nella mancata consapevolezza. L'indomani, la sopravvivenza della classe subalterna consentirà a quest'ultima di tornare a svendere la propria forza-lavoro, così che i proprietari dei mezzi di produzione possano nuovamente saccheggiare la ricchezza prodotta dalla forza-lavoro salariata e, in alcuni casi, dal lavoro autonomo proletarizzato, in cambio delle briciole e del deterioramento fisico e psichico che da ciò ne consegue. Nonostante l'assenza di una rigorosa concettualizzazione, di una coscienza di classe univoca e di una strategia emancipativa condivisa, gli astenuti, in quanto elemento costitutivo e centrale della classe subalterna, nutrono un profondo – seppur confuso e rassegnato – senso di ingiustizia. Essi colgono gli effetti di quella che è, ai loro occhi, una non meglio precisata dinamica di sopraffazione e dunque agiscono remissivamente, attraverso l'astensione.

A questo punto è necessario aprire, all'interno del *punto 3*, un'ampia parentesi. Gli elementi costitutivi dei *punti 1, 2 e 3* consentono di individuare, nei termini dell'agire politico, istituzionale e sociale, implicazioni particolarmente rilevanti. L'*astenuito* potrebbe rivelarsi il portatore – al momento inconsapevole – di una *strategia fatale* (Baudrillard, 2011): esentare, con il ricorso all'astensione, lo stato e le relative classi dirigenti da ogni responsabilità di governo; sottrarre a quelle stesse classi ogni "diritto al governo". L'astenuito presente forse l'esistenza di una tale soglia omicida, ma ancora non ne intravede il precipizio. Ad oggi, questa sorta di *postura implicita* degli astenuti non prevede la convergenza in un soggetto sociale e politico unitario, dotato di dimensione cosciente e autocosciente, né tanto meno un prospetto strategico, e dunque uno scopo ultimo. A partire da una prima generica concettualizzazione, tale *scopo*, nei termini del risultato, e quindi dell'effetto concreto, potrebbe essere individuato e collocato entro una precisa percentuale di astensione, raggiunta o superata la quale essa comprometterebbe – almeno nella sostanza – una legittimità "naturalizzata", quella dello stato e dei relativi monopoli, compreso il monopolio della forza fisica. Posto il problema in questi termini, cosa occorre considerare? Nel contesto italiano – eccetto qualche compagine extra-parlamentare – ad esaurire l'offerta politica complessiva sono partiti che condividono – alla base del proprio agire politico – il seguente criterio strategico: supportare o condurre il "fenomeno" dell'astensione elettorale sino alla soglia dei cinquanta punti percentuali, al fine di congelare, lungo questa faglia, la frattura tra un corpo elettorale "vivo" e un corpo elettorale "morto". La natura di questo criterio pare anzitutto conservativa: ambire all'*inamovibilità* del blocco dirigente – politico, culturale, economico e finanziario – che regola, nel nostro paese, la *distribuzione iniqua del potere e dei differenti capitali* (punti 2 e 3 summenzionati). Difatti, tale strategia pare al momento vincente: il *punto di equilibrio ottimale* (il 45-50% di *astensione/partecipazione* elettorale) rivela un prospetto di ulteriore espansione, o quantomeno di consolidamento. Nonostante ciò, la spregiudicatezza di questa strategia espone le classi dominanti a un rischio significativo: la classe subalterna, in quanto componente significativa del corpo elettorale complessivo, se assumesse piena consapevolezza di una tale finalità, potrebbe valutare, come valida contromossa, l'ipotesi di spingere l'astensione *ben oltre* la soglia del cinquanta per cento, rovesciando il punto di equilibrio ottimale in punto di *disequilibrio fatale*; punto a partire dal quale il blocco dirigente italiano (la classe dominante) non disporrebbe più di alcuna legittimità. Quest'ultimo, in tal caso, vedrebbe negato l'*atto di adesione* che sino a quel momento ne giustificava – seppur in via formale – la posizione di potere: il voto della maggioranza, o quantomeno di una buona parte, degli aventi diritto. Questo punto di disequilibrio potrebbe stabilire una prima fondamentale soglia attorno ai sessanta punti percentuali, proiettandosi verso una soglia di rottura del 65-70% di astensione elettorale.

4. L'offerta politica complessiva è organica al carattere "corruttivo" dello stato, al formalismo costituzionale dello stesso (punto 1), alle logiche di distribuzione diseguale del potere e allo sfruttamento ad esso insito: lo sfruttamento esercitato da una classe sociale su un'altra classe sociale (punti 2 e 3).

## Conclusioni

Coerentemente a quanto sviluppato nei precedenti paragrafi, si potrà concludere: lo stato, in quanto soggetto in grado di esercitare uno specifico potere, congiuntamente a soggetti che esercitano il proprio specifico potere – i proprietari dei mezzi di produzione capitalistica –, ha tutto l'interesse e/o la necessità a conservare una parte significativa del dettato costituzionale entro una condizione di perenne intraducibilità. Al contempo, però, una parte altrettanto significativa delle nostre collettività subisce e percepisce – a partire dalle proprie condizioni di vita materiali e immateriali – tale intraducibilità. È dunque possibile supporre che essa concretizzi tale percezione nella forma di un'astensione che, nel migliore dei casi, avrà cristallizzato le proprie percentuali, e, nel peggiore, vedrà tali percentuali crescere. A partire da questa interpretazione, è altrettanto ragionevole ipotizzare che questa dinamica e il relativo andamento rispondano non tanto all'inadeguatezza delle compagini politiche esistenti, al disfacimento dei "corpi intermedi" o all'assenza di "senso civico" degli astenuti, quanto piuttosto all'intuizione/percezione delle contraddizioni connaturate al soggetto statale e alla democrazia capitalistica; in special modo quando gli effetti scaturenti da tali contraddizioni crescono in termini di estensione e di intensità.

Stabiliti i termini e i contenuti di una tale interpretazione, apparirà forse più comprensibile il carattere d'urgenza attribuito alle seguenti domande:

1. l'uso monopolistico della forza fisica, in relazione alle sue effettive modalità di impiego, e in rapporto al significativo misconoscimento che lo stato e la sua classe dirigente subiscono dai propri cittadini, può essere considerato legittimo o illegittimo?
2. A partire da quali criteri di valutazione, ed entro quali termini di misurazione, tale uso potrebbe o dovrebbe essere concepito come legittimo o come illegittimo?
3. Se fosse accolta l'ipotesi secondo cui lo stato è "geneticamente" votato a tradire una parte consistente del proprio dettato costituzionale, il cittadino rivolgerebbe a sé, allo stato e alla classe sociale che lo dirige il seguente quesito: "perché dovrei accogliere, legittimare e subire l'uso, o l'abuso, monopolistico della violenza da parte dello stato, se quest'ultimo governa la mia vita educandomi a principi e diritti costituzionali dei quali esclude, invero, l'effettiva realizzabilità?"

In un futuro imminente, sarà quantomeno necessario riflettere sulla *scontata legittimità* e sulla *potenziale illegittimità* del possesso e dell'uso monopolistico della forza fisica da parte dello stato.

---

## Bibliografia

Baudrillard J. (2011), *Le strategie fatali*, Feltrinelli.

Bourdieu P. (2013), *Sullo Stato. Corso al Collège de France*, tr. it. parziale, Volume I (1989-1990), Feltrinelli.

Bourdieu P. (1998), *Meditazioni pascaliane*, Feltrinelli.

Foucault M. (2004), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi.

Gramsci A. (2014), *I quaderni del carcere*, Valentino Gerratana (a cura di), Einaudi.

Locke J. (1998), *Secondo trattato sul governo. Saggio concernente la vera origine, l'estensione e il fine del governo civile*, Rizzoli.

Marx K. (2017), *Il Capitale. Critica dell'economia politica. Libro Primo*, Alberto Aiello (a cura di), Editori Riuniti.

Weber M. (2004), *La scienza come professione. La politica come professione*, Einaudi.

---

## Note

**1** Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura del contributo **Dal G8 di Genova all'algorithm – Comune-info** di Italo Di sabato. Il saggio breve chiarisce le tappe fondamentali attraverso cui l'emergenza securitaria è tramutata in controllo permanente e preventivo. Dal G8 di Genova ad oggi, la repressione del dissenso da eccezione è divenuta, nella "gestione" del conflitto sociale, elemento costitutivo e inamovibile del potere statale.

**2** La legittimità, oltre ad essere elemento implicito alla produzione e riproduzione del senso comune, è declinata – e questo è solo uno dei numerosi esempi possibili – nelle *cerimonie rituali* previste dai corpi di polizia e dalle rispettive scuole, attraverso le quali si consolida la dimensione culturale degli apparati di stato e l'adesione incondizionata che essi pretendono. La legittimità è, in questa specifica declinazione, connaturata a un esercizio di *fascinazione* e *seduzione* – indossare la "divisa"; appartenere a un corpo selezionato; condividere attributi distintivi; ottenere il riconoscimento e l'encomio delle istituzioni; ricoprire un ruolo socialmente "ambito". Al contempo, sia la fascinazione che la seduzione sono a loro volta esercitate entro un *circuito di regimentazione*, di disciplinamento: l'iniziato o il veterano sono egualmente sottoposti e regole esplicite, consuetudini, rituali e aspettative che ne contengono e omologano la postura. In definitiva, il soggetto è simultaneamente sedotto e disciplinato.

Parimenti, le campagne di sensibilizzazione alla *cultura della legalità*, le *collaborazioni* con gli istituti di scuola secondaria superiore e i percorsi condivisi di *alta formazione universitaria e post-universitaria* declinano l'offerta dello stato sul piano della rilevanza sociale e professionale, mentre l'apparato mediatico ne produce e veicola l'*immagine* in termini di reputazione, prestigio e appetibilità. Tali elementi, nel complesso, rivestono un ruolo significativo nell'*esercizio monopolistico della violenza simbolica*

*legittima* (Bourdieu, 2013). Propongo un caso esemplificativo: i grandi appuntamenti sportivi – in special modo le olimpiadi (pensiamo a Parigi 2024) – costituiscono un'irripetibile opportunità di autolegittimazione statale: l'assetto mediatico, su input degli apparati istituzionali, *produce* ed *esibisce* i "profili" degli atleti italiani – *atleti appartenenti ai corpi di polizia dello stato* –, e lo fa tenendo conto anzitutto dei requisiti che devono caratterizzare tali profili: appetibilità, seduzione, empatia, ispirazione, emulazione etc. Ciò consente allo stato stesso di tesaurizzare, in via indiretta, quindi attraverso la mediazione dei propri atleti (dei profili/sagoma), una dose spropositata di legittimità. Tale surplus è l'effetto di un complesso rituale mediatico-istituzionale, che nei cicli di produzione dell'informazione, dell'intrattenimento e della propaganda presenta degli apici, dei rallentamenti e delle costanti.

**3** Per *contropotere* s'intende un soggetto sociale, culturale e politico non armato, che fondi la propria legittimità sull'indagine empirica, sulla mobilitazione democratica, sulla profonda comprensione del conflitto sociale e sul controllo pubblico degli apparati coercitivi.

**4** Tale è la postura di autorevoli esponenti della sinistra (parlamentare ed extra-parlamentare) e dei sindacati confederali. Si pensi a Luigi de Magistris o a Maurizio Landini, ad esempio.

**5** Per ulteriori approfondimenti vedi <https://www.labottegadelbarbieri.org/il-voto-in-molise/>

*Comune, 22 giugno 2026*